

Parere 03/05/2023 - Ministero dell'Interno

Accesso agli atti amministrativi da parte dei consiglieri di minoranza.

Alla luce delle continue richieste da parte di un consigliere di minoranza finalizzate ad ottenere la stampa del protocollo settimanale, un sindaco si è rivolto al Ministero dell'Interno per chiarire se consentire la sola presa visione del protocollo e negare le copie degli atti che coinvolgono direttamente detto consigliere.

Il Ministero dell'Interno, con il parere n. 12615 del 27 aprile 2023, è pertanto intervenuto in tema di diritto di accesso agli atti da parte del consigliere comunale ripercorrendo i recenti orientamenti giurisprudenziali.

Sul punto rileva che il diritto di accesso del consigliere comunale, ex art. 43, co. 2, D.Lgs. 267/2000 non è incondizionato (Cons. Stato-Sez.V, sentenza 2089/2021) ma finalizzato all'espletamento del mandato (Consiglio di Stato-Sez.IV, sentenza 4792/2021). In particolare, con quest'ultima sentenza i giudici hanno ritenuto corretto assolvere il diritto all'informazione di un consigliere tramite la sola visione dei documenti richiesti senza dunque procedere all'estrazione di copia. A detta del TAR Veneto-Sez. I, sentenza 393/2020, le richieste di accesso formulate in termini ampi, le quali determinano *“un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso degli uffici”* si traducono in *“forme di controllo specifico, non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo”*.

Il principio di economicità cui deve tendere l'azione amministrativa deve guidare l'Amministrazione affinché limiti gli aggravati organizzativi ed economici alla propria struttura. Al riguardo, il TAR Lazio-Sez. I, sentenza 49/2023, ribadisce che al consigliere è preclusa la presentazione di istanze di accesso generalizzato e indiscriminato a tutti i dati di un determinato settore dell'amministrazione e che il comune non può fondare alcun diniego sulla protezione dei dati personali in quanto al consigliere spetta il segreto nei casi individuati dalla legge.

Infine, il Consiglio di Stato-Sez. V, sentenza 2189/2023, sul diritto di accesso dei consiglieri comunali ne riafferma il carattere *“strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale (Cons. Stato-Sez. IV, 4855/2006) ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali)”*.

In conclusione, il Ministero ritiene ammissibile l'accesso agli atti da parte del consigliere comunale se connesso all'attività di consigliere comunale. Quando invece la richiesta di accesso afferisce a interessi privati del consigliere è necessario attenersi alle modalità di cui alla legge 241/1990, se sussiste un interesse diretto concreto e attuale, nonché alle disposizioni regolamentari dell'amministrazione locale e alla normativa FOIA, la quale riconosce a chiunque il diritto di accesso ai dati e ai documenti posseduti dalle PA in assenza di interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge.